

COMUNE DI ODOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/07/2021						
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.	del	/	1			

INDICE

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART.1 - AMBITO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3— CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – SOSTANZE ESCLUSE	5
ART. 4– RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI	7
Titolo II - GESTIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 5 - PRINCIPI GENERALI	
ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA	8
ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI	9
ART. 8 - LIMITI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 9 – CONFERIMENTO NEI CASSONETTI STRADALI PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SECCO NON	
RICICLABILE) E ORGANICO E CONFERIMENTO TESSILI SANITARI IN POSTAZIONI FISSE.	11
ART. 10 - DIVIETI	12
ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	
Titolo III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	13
ART. 12 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	13
ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	13
ART. 14 – RIFIUTI AGRICOLI	14
ART. 15 - MATERIALI INERTI	14
ART. 16 - VEICOLI A MOTORE	14
ART. 17 - OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI	15
ART. 18 – RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	15
ART. 19 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO	15
ART. 20. RIFIUTI CIMITERIALI	16
Titolo IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO	16
ART. 21 – ZONE E MODALITA'	16
ART. 22 - SERVIZI SPERIMENTALI	17
ART. 23 – RACCOLTA E SPAZZAMENTO	17
ART. 24 – TRASPORTO	17
ART. 25 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO – TRASBORDO	18
ART. 26 - CONTENITORI STRADALI	18
ART. 27 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI	18
ART. 28 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE	18
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI	19
ART. 29 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	19
ART. 30 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO	19
ART. 31 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIO	ONI
PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA	20
ART. 32 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE	20
ART. 33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI	20
ART. 34 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI	21
ART. 35 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO	21
ART.36 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO	22

Titolo VI - CONTROLLI E SANZIONI	23
ART. 37 – CONTROLLI	23
ART. 38 - SANZIONI	23

t"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO D'APPLICAZIONE ED EFFICACIA

- 1. Il presente regolamento disciplina i servizi di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
- 2. Il comune effettua la Gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme previste per la gestione dei pubblici servizi locali di rilevanza economica.
- 3. Il gestore del servizio pubblico può altresì espletare servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali sulla base di singoli contratti di utenza a corrispettivo.
- 4. Il presente regolamento supera ogni precedente regolamento in materia e si adegua automaticamente alla successiva normativa inderogabile emessa dallo Stato, dalla Regione Lombardia o da altre autorità competenti in materia.
- 5. Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento e con riferimento all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 si intende per:
 - a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dall'industria alimentare;
 - c) *autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - d) frazione secca (rifiuto indifferenziato): rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - e) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - f) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - g) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - h) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - i) *rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla precedente lettera a) esclusi i residui della produzione;
 - produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- m) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso;
- n) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
- o) *utenze non domestiche*: le utenze diverse dalle civili abitazioni, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- p) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- q) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- r) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) *riutilizzo:* qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- t) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- u) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) *smaltimento*: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- x) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- y) centro di raccolta o piattaforma ecologica: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al D.M. Ambiente 8 aprile 2008;
- z) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- aa) raccolta "porta a porta": ritiro a domicilio dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- bb) CER: Catalogo Europeo Rifiuti che classifica i tipi di rifiuti secondo codici (CER) costituiti da sei cifre riunite in coppie (capitolo, processo produttivo, rifiuto);
- cc) CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi.
- dd) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): le apparecchiature elettriche ed elettroniche da considerare rifiuti, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in il detentore se ne disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsene.

Per le restanti definizioni si fa rinvio al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazione ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 3- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - SOSTANZE ESCLUSE

- 1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- 2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati o da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti

- organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti urbani non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), individuati dall'articolo 4;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), in particolare vestiario, casse in zinco ed eventuali inerti da attività edilizia.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso.

e)

- 4. Sono altresì rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti urbani individuati dall'articolo 4:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, in particolare i rifiuti prodotti nelle superfici adibite alla lavorazione e alla trasformazione della materia;
 - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli da quelli individuati dall'articolo 4;
- 5. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti con una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
- 6. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali:
 - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e i sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento CE n- 1774/2002
 - i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato;
 - b) ai sottoprodotti, come definiti dalla normativa di settore (art. 184-bis, d.lgs. 152/2006) ossia alle sostanze ed ai materiali dei quali il produttore non intende disfarsi, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o

- di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
- c) alle sostanze che hanno cessato di essere rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006, in quanto sono state sottoposte a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- d) ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

ART. 4- RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

1. Sono urbani i rifiuti, indifferenziati e da raccolta indifferenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come di seguito elencati.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
×	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08031	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

- 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie:
 - i rifiuti derivanti dalle attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.
- 2. Sfalci e potature prodotti dalle aree verdi delle utenze non domestiche sono conferibili al servizio nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19.
- 3. Sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. *dual use*) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 5 - PRINCIPI GENERALI

- 1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve esser evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali o energia.
- 2. Il Comune promuove, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attivare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia.

ART. 6 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Al fine di raggiungere gli obbiettivi previsti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e per permettere il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia, il Comune attiverà, d'intesa con il

gestore del servizio e fatto salvo quanto meglio specificato nel presente regolamento, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:

- frazione umida, comprendente gli scarti alimentari e di cucina provenienti da utenze domestiche, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso. mense, servizi di ristorazione, punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi pubbliche o private, come scarti di potature, sfalci e foglie;
- vetro
- legno
- alluminio
- altri metalli
- plastica e/o lattine
- carta e cartone
- tessuti
- rifiuti ingombranti da utenze domestiche e non domestiche
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- rifiuti di beni in polietilene
- rifiuti provenienti da attività del "fai-da-te domestico", come oli minerali esausti, accumulatori al piombo, pneumatici, inerti e manufatti ceramici
- oli esausti
- rifiuti urbani pericolosi
- frazione indifferenziata.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI

- 1. I rifiuti urbani devono essere conferiti alla rete di raccolta predisposta dal gestore del servizio, utilizzando le modalità e i contenitori a ciò adibiti. Il conferimento dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta deve comunque avvenire nei limiti delle autorizzazioni e prescrizioni rilasciate dall'autorità competente.
- 2. Prima del conferimento il rifiuto, in particolare l'umido, va conservato in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, prima del conferimento gli utenti devono proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati.
- 3. Gli utenti devono curare la separazione delle diverse frazioni merceologiche, tanto nel conferimento quanto nella fase anteriore, e il rispetto delle norme specificamente previste per particolari frazioni di rifiuto. Le frazioni differenziate, salvo l'indifferenziato e l'umido, dovranno essere conferite pulite e asciutte, prive di sostanze estranee, ed essere ridotte il più possibile di volume, in particolare, per i cartoni, i contenitori di plastica, le scatole e i scatoloni e in genere gli imballaggi. Carta e cartone dovranno essere legati in balle o pacchetti, ovvero posti in sacchi di carta o scatole di cartone. La frazione umida dovrà essere racchiusa in sacchetti compostabili e inserita negli appositi contenitori, curandone la perfetta tenuta e chiusura.
- 4. Le utenze non domestiche devono distinguere sin dall'origine i flussi dei rifiuti speciali (pericolosi o non) dai rifiuti urbani, provvedendo autonomamente allo smaltimento dei primi, anche sulla base di contratti onerosi con il gestore del servizio pubblico.
- 5. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei contenitori o dei sacchetti predisposti dal gestore del servizio e non possono essere abbandonati al di fuori degli stessi, curando che il coperchio del contenitore rimanga chiuso. I rifiuti che non possano trovare spazio all'interno dei contenitori o che ne impediscano la chiusura devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta.
- 6. Dall'attivazione del servizio "porta a porta", tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta e al conferimento individuale (sacchi o bidoni) nei quali devono essere inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte, curandone la manutenzione e la pulizia. La prima dotazione di contenitori è attribuita gratuitamente in conformità a quanto riportato nell'allegato 2. Ulteriori o successive dotazioni, in caso di smarrimento, sottrazione o

- deterioramento, la nuova dotazione comporta il pagamento del relativo costo. Saranno invece sostituiti gratuitamente i contenitori danneggiati durante l'espletamento del servizio.
- 7. I contenitori, di cui l'utente è proprietario, devono essere conferiti esclusivamente nei luoghi, giorni ed orari stabiliti dal piano di raccolta (calendario di raccolta) e pubblicizzati sul sito web del comune e presso ulteriori punti di contatto con la clientela, ovvero con altro materiale distribuito alla cittadinanza, curando di limitare l'ingombro del suolo pubblico. Le utenze hanno l'obbligo di ritirare i contenitori esposti entro il termine della giornata di raccolta.
- 8. Fatte salve le norme e disposizioni in tema di circolazione stradale, nelle aree appositamente delimitate, entro le quali sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, devono essere rispettate le disposizioni impartite dal gestore del servizio o dai suoi addetti o incaricati ed è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque intralciare o ritardare le attività del servizio. Oggetti o veicoli irregolarmente posizionati verranno rimossi forzatamente, salva l'applicazione a carico del responsabile della prevista sanzione pecuniaria.
- 9. Lo spostamento dei contenitori dedicati alla raccolta è riservato al personale addetto al servizio.
- 10. Per la carta e cartone, qualora non venga distribuito agli utenti l'apposito contenitore, il rifiuto dovrà essere esposto con le medesime modalità dei contenitori ma conferito dagli utenti liberamente, opportunamente legato oppure raccolto in scatole di cartone;
- 11. Il trasporto dei rifiuti effettuato da enti od imprese deve essere accompagnato dalla documentazione di identificazione prevista dall'art. 193 del D. Lgs. 152/2006. Sono esclusi da tale obbligo:
 - i trasporti di rifiuti urbani effettuati dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o da suoi incaricati;
 - i trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, anche da attività agricole e agro-industriali, effettuati dal relativo produttore in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per trasporto, sempre che nell'anno solare non si abbiano più di quattro conferimenti e la quantità conferita non superi complessivamente 100 chilogrammi o 100 litri.
- 12. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta è pari a 36 mc all'anno. Le quantità consentite per giorno di apertura sono le seguenti:
 - 1 mc di materiale ingombrante
 - 0,2 mc di inerti (pari a circa 10 secchi da 20 litri)
 - 0,5 mc di legno
 - 0,5 mc di carta e cartone
 - 0,5 mc di plastica
 - 0,5 mc di vetro
 - 0,5 mc di metalli
 - 1 apparecchiatura elettrica ed elettronica classificabile nelle seguenti tipologie: Apparecchiature refrigeranti (R1), come frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento; Grandi bianchi (R2), come lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde, cucine economiche; TV e monitor (R3), come televisori e monitor di computer; PED CE ITC, apparecchiature illuminanti e altro (R4), come aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, plafoniere
 - 5 apparecchiature elettriche ed elettroniche classificate come Sorgenti luminose (R5), come neon, lampade a risparmio, a vapori di mercurio, sodio, ioduri.
 - 5 barattoli contenenti sostanze pericolose
 - 10 bombolette spray
 - 2 batterie auto
 - 4 pneumatici senza cerchioni
- 13. Quantità superiori possono essere conferite presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.

- 14. Nella piattaforma ecologica/centro di raccolta verrà esposto ben visibile un avviso conforme all'allegato 1, che riporta le principali norme di comportamento degli utenti nelle piattaforme/centri di raccolta stesse.
- 15. Gli indumenti smessi ma riutilizzabili possono essere conferiti presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti. Gli stracci e gli indumenti non riutilizzabili possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta.

ART. 8 - LIMITI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Per garantire la funzionalità del servizio e per tutelare la salubrità dell'abitato e dell'ambiente, le utenze di superficie superiore a 1.000 mq possono conferire in via ordinaria al servizio pubblico un quantitativo annuo non superiore al prodotto della superficie imponibile per il valore del coefficiente di produttività Kd, di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, al DPR 158/1999, assunto nel valore deliberato nell'anno precedente dal Comune e aumentato del 20%.
- 2. Qualora l'utente ritenga di superare il detto valore massimo deve darne comunicazione scritta al Gestore del servizio di raccolta entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, indicando le tipologie di rifiuto col relativo codice EER e le quantità previste. Il Gestore comunica, entro il successivo novembre, le misure organizzative atte ad assorbire i maggiori conferimenti e la data di effettiva implementazione. Per l'anno 2021 tali comunicazioni sono date entro il 31 aprile 2021 per l'utente e entro il 31 maggio 2021 per il Gestore.
- 3. I maggiori quantitativi comunicati o riscontrati a consuntivo saranno opportunamente considerati nella determinazione dell'addebito delle somme dovute dall'utente per la prestazione del servizio pubblico (tassa o tariffa), con le modalità previste dal relativo regolamento.
- 4. Qualora il gestore non comunichi tempestivamente le misure organizzative di cui al comma precedente, i rifiuti eccedenti il predetto limite dovranno essere conferiti e gestiti al di fuori del servizio, a cura e spese del produttore, che ne comproverà l'effettuazione trasmettendo al Gestore idonea dichiarazione dell'impresa conferitaria entro il gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 9 – CONFERIMENTO NEI CASSONETTI STRADALI PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI (SECCO NON RICICLABILE) E ORGANICO E CONFERIMENTO TESSILI SANITARI IN POSTAZIONI FISSE.

- 1. Il presente articolo è applicabile solo nel caso in cui il Comune utilizzi la raccolta dei rifiuti mediante cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato e/o rifiuto organico o nel caso in cui il Comune abbia attivato la raccolta dei tessili sanitari mediante postazioni fisse.
- 2. I cassonetti del rifiuto secco non riciclabile e/o dell'organico saranno provvisti di apposito dispositivo di controllo degli accessi e di limitazione volumetrica dei conferimenti e saranno accessibili solo dagli utenti del Comune e muniti di apposita tessera (badge o anche CRS/CNS) o chiavetta elettronica.
- 3. Le postazioni fisse saranno destinate esclusivamente alla raccolta di tessili sanitari (pannolini e pannoloni) provenienti dalle utenze domestiche e che saranno provvisti di apposito dispositivo di controllo degli accessi. Tali postazioni saranno accessibili solo dagli utenti del Comune abilitati (utenti con figli di età inferiore ai 3 anni e utenti con problemi di salute certificati dal medico) muniti di apposita tessera (badge o anche CRS/CNS) o chiavetta elettronica. Per ottenere l'abilitazione e poter accedere alle postazioni fisse, ottenendo la tessera/chiavetta o l'abilitazione della CRS/CNS, l'utenza dovrà inoltrare apposita richiesta al Comune con le modalità che verranno indicate;

- 4. Tutte le utenze devono dotarsi del dispositivo (tessera o chiavetta) necessario per poter utilizzare i cassonetti stradali nei quali devono essere inseriti i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche distinte. La prima dotazione di tessera/chiavetta è attribuita gratuitamente.
- 5. In caso di smarrimento della tessere/chiavetta elettronica l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi del Comune, che provvederà a consegnarne una nuova a fronte del versamento di un corrispettivo fissato dal Comune.
- 6. Nel caso di utilizzo di tessere diverse dalla CRS/CNS o di chiavette, tali dispositivi sono identificativi dell'utente, pertanto, eventuali subentri nella conduzione degli stessi ne comportano una nuova fornitura e pertanto tali dispositivi devono essere restituiti al competente ufficio comunale.

7. E' vietato:

- a) depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- b) prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- c) parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- d) danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

ART. 10 - DIVIETI

- 1. Non possono essere conferiti al pubblico servizio i seguenti rifiuti:
 - a. i rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi;
 - b. le sostanze liquide, salvo per le sostanze di cui è specificamente prevista la raccolta in forma differenziata;
 - c. i materiali accesi o facilmente infiammabili;
 - d. materiali, metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - e. le ulteriori sostanze non conferibili per legge o per specifiche disposizioni del presente regolamento.
- 2. E' vietata ai non addetti al servizio qualsiasi forma di cernita o prelievo dei rifiuti già conferiti al servizio, compresi gli indumenti od oggetti conferiti nei contenitori di raccolta delle Associazioni umanitarie.
- 3. E' vietato danneggiare, ribaltare o imbrattare i contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, compresi i cassonetti, i cestini portarifiuti e i contenitori per sfalci e potature; sui contenitori individuali è consentita solo l'apposizione di scritte identificative dell'utente.
- 4. Ai soggetti non titolari di utenza nel comune ai fini del prelievo sui rifiuti è vietato conferire rifiuti al servizio pubblico, compresi i punti di conferimento fissi o le piattaforme ecologiche/centri di raccolta, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme del presente regolamento.
- 5. E' vietato l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere, anche se racchiusi in sacchetti o in recipienti, in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi i corsi d'acqua, le rogge, i laghetti, i fossati, gli argini, le sponde, le caditoie e gli scarichi. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero entro un termine congruo dei rifiuti accumulati a carico dei soggetti obbligati. Persistendo l'inadempienza, alla rimozione dei rifiuti e alle ulteriori opere di pulizia provvederà il gestore del servizio pubblico su incarico del Comune, che si rivarrà degli oneri sui responsabili.

ART. 11 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco,

- nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e, se istituita, alla competente autorità d'ambito, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi e possono essere reiterate per un periodo non superiore a diciotto mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.
- 3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

TITOLO III - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 12 - RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

- Le utenze domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento, nonché i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) ritiro su chiamata (ove attivato), previo appuntamento, con le modalità concordate col gestore del servizio, nel limite di tre pezzi o di 3 mc; deve essere inoltre osservato un limite di dimensione (mobili smontati lunghezza massima di un lato 2,60 metri corrispondente all'anta di un guardaroba) sia di peso (max 60 kg corrispondente all'elettrodomestico più pesante quale una lavatrice). I predetti limiti sono modificabili con la delibera delle tariffe relative al prelievo sui rifiuti urbani;
 - b) conferimento alla piattaforma ecologica/centro di raccolta.
- 2. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani ingombranti, quali i beni di consumo durevoli di arredamento solo presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta, nel rispetto degli eventuali obblighi sul formulario di trasporto.
- 3. I soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- 1. Le pile per usi specialistici (pile "a bottone") devono essere ritirate dai relativi rivenditori o conferite presso gli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale.
- 2. Le pile "a stilo" debbono essere conferite presso gli appositi contenitori posizionati sul territorio comunale.
- 3. I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori di cui ogni farmacia deve dotarsi, oppure posizionati sul territorio comunale e strutturati in modo tale da contenere la fuoriuscita di liquidi e da consentire l'asporto dei rifiuti da parte del servizio pubblico, qualora il comune abbia attivato tale servizio, ovvero da imprese a ciò autorizzate.

- 4. I prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici), "F" (infiammabili) o "X" (irritanti, nocivi) in particolare relativi a prodotti per la pulizia per la casa (ammoniaca, candeggina, trielina, solventi, diluenti), per il giardinaggio (biocidi e fitofarmaci), per l'auto (lucidante, detergente, ecc.), per l'igiene (cosmetici, lacche, ecc.), per il fai da te (vernici, colle, diluenti, solventi) -, nonché le lampade a scarica, i rifiuti classificati CER 200112 (vernici, inchiostri, adesivi), CER 200113 (solventi), CER 200117 (prodotti fotochimici), CER 200119 (pesticidi) e gli altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti in modo separato ed esclusivamente presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta o ove previsto presso l'apposito servizio denominato "Ecomobile".
- 5. Le disposizioni del presente articolo valgono solo per i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, mentre le utenze non domestiche devono provvedere allo smaltimento di tali sostanze tramite imprese autorizzate.

ART. 14 - RIFIUTI AGRICOLI

- 1. Il Comune può attivare servizi per il conferimento di:
 - a) rifiuti dell'attività di ristorazione o ricettiva in strutture agricole (agriturismo);
 - b) teli plastici di uso agricolo (serre, pacciamature) purché puliti;
 - c) contenitori vuoti di fitofarmaci o di fertilizzanti utilizzati in agricoltura;
- 2. I contenitori di cui alla lettera c) dovranno essere stati lavati e conferiti in conformità delle prescrizioni contenute ai punti 3 e 4 della D.G.R. Lombardia 14.2.2000 n. 6/48177 (in 1° Suppl. straord. Al BURL n. 30 del 25.7.2000). L'avvenuta bonifica dovrà essere attestata dal produttore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Il conferimento è effettuato, con le modalità e nei luoghi a ciò deputati, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 15 - MATERIALI INERTI

- 1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata, attestandone in autocertificazione la provenienza, sino al quantitativo massimo indicato all'articolo 7, comma 12.
- 2. Il Comune può attivare servizi per il conferimento di ulteriori rifiuti da attività edilizia, indicandone le modalità e i luoghi di conferimento, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 16 - VEICOLI A MOTORE

- I materiali prodotti da utenze domestiche e composti essenzialmente da oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali derivanti da riparazioni e sostituzioni relative al proprio veicolo a motore devono essere conferiti in maniera differenziata presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta.
- 2. Il proprietario di un veicolo a motore, rimorchi o mezzi similari che intenda disfarsene, deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 231 d.lgs. 152/2006.
- 3. Il Comune può attivare servizi per il conferimento di pneumatici fuori uso da parte di utenze non domestiche, indicandone le modalità e i luoghi di conferimento, previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.

ART. 17 - OLII E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI

- 1. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti dalle utenze domestiche devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e conferiti direttamente dal produttore alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta, ovvero presso gli ulteriori punti di raccolta organizzati dal Comune (compreso eventuale servizio con Ecomobile).
- 2. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti prodotti da attività di ristorazione o da attività di somministrazione al pubblico di alimenti e vivande, raccolti separatamente dagli altri rifiuti, possono essere conferiti alle piattaforme ecologiche/centri di raccolta in maniera differenziata previa stipula di contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto.
- 3. I contenitori utilizzati per la raccolta e il conferimento di cui ai commi precedenti, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 18 - RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

- I rifiuti urbani costituiti da imballaggi secondari e/o terziari devono essere conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico per frazioni merceologiche distinte ed esclusivamente con le seguenti modalità:
 - a) presso le piattaforme ecologiche/centri di raccolta nel rispetto degli obblighi sul formulario di trasporto:
 - b) richiedendo un servizio dedicato di raccolta presso l'utenza, sulla base di un contratto oneroso con il gestore del servizio volto a coprire i soli costi di nolo dei contenitori e di trasporto alle isole ecologiche.

ART. 19 - SFALCI E POTATURE - AUTOCOMPOSTAGGIO

- Sfalci e potature prodotte nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali possono
 essere conferiti presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta in maniera differenziata
 previa stipula di apposito contratto oneroso con il gestore del servizio e nel rispetto degli
 obblighi sul formulario di trasporto.
- 2. Sfalci e potature prodotti non nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali possono essere conferiti gratuitamente e in maniera differenziata presso la piattaforma ecologica/centro di raccolta solo se derivanti dalle aree verdi delle utenze domestiche o non domestiche ubicate nel territorio comunale, e previa attestazione in autocertificazione della relativa provenienza.
- 3. Le sole utenze domestiche possono richiedere di poter fruire del servizio di raccolta porta a porta per i rifiuti di cui al primo comma, se attivato dal Comune, versando una tantum il costo dei contenitori richiesti e un importo annuo correlato al volume dei contenitori e agli svuotamenti effettuati, che si aggiunge alla tariffa del servizio. L'importo per il servizio di raccolta è stabilito in misura fissa.
- 4. Le utenze domestiche e non domestiche possono, sempre nei limiti di cui al comma 2, conferire i rifiuti di cui al primo comma presso le altre aree individuate dal Comune e destinate alla raccolta di tale rifiuto (es. green box, ...).
- 5. La fruizione delle eventuali agevolazioni tariffarie correlate all'autocompostaggio domestico è subordinata alla dimostrazione di essersi dotato di specifico contenitore progettato per il compostaggio (composter), alla restituzione del contenitore adibito al conferimento della frazione umida e all'accettazione dei controlli che saranno disposti dal comune circa la regolare tenuta e gestione del composter.
- 6. Il soggetto che attiva il compostaggio domestico deve:

- a) evitare esalazioni moleste, nonché ogni danno o pericolo di danno all'ambiente o alla tutela igienico-sanitaria;
- b) inserire nel composter solo materiali idonei a subire il processo di compostaggio, quali rifiuti di cucina, scarti del giardino e dell'orto, segatura e trucioli da legno non trattato, cenere di combustione di scarti vegetali; non sono in particolare inseribili: metalli, plastica e gomma, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata;
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche per garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- d) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici.

ART. 20. RIFIUTI CIMITERIALI

- 1. I rifiuti ordinari, come fiori secchi, corone, carte, ceri, sostanze provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde, prodotti nelle aree cimiteriali devono essere stoccati in appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimiteri.
- 2. I rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla tumulazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente trattati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero.
- 3. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio lo smaltimento e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

TITOLO IV - GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO

ART. 21 - ZONE E MODALITA'

- 1. Il servizio di raccolta, spazzamento, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto dal gestore del servizio nell'ambito del territorio comunale definito come "Centro Abitato", determinato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e/o rideterminato con specifico atto deliberativo del Consiglio Comunale, nelle frazioni, nei centri abitati, negli insediamenti sparsi, e nei centri commerciali e produttivi integrati.
- 2. Rientrano nella zona servita anche le utenze che ivi abbiano anche il solo imbocco alla pubblica via. Le utenze ubicate al di fuori dell'area di svolgimento del servizio devono comunque fruire del servizio, portando i rifiuti al più vicino punto di conferimento.
- 3. Le modalità di svolgimento del servizio devono soddisfare le esigenze della zona servita per frequenza, tipologia di sostanze raccolte e livelli gestionali.
- 4. I contenitori dei rifiuti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei contenitori stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della strada.
- 5. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia. Tutti i contenitori posti in prossimità della viabilità, devono essere dotati di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del Codice della Strada.

- 6. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite dal gestore del servizio d'intesa con il Comune; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio pubblico.
- 7. Il Comune promuove accordi di programma fra gli enti proprietari delle strade e i gestori dei Servizi per garantire la pulizia delle aree di rispettiva competenza.
- 8. Qualora la raccolta o il trasporto dei rifiuti siano effettuate congiuntamente ad altri Comuni, il soggetto gestore dovrà curare la distinta misurazione e registrazione dei rifiuti raccolti in ogni territorio comunale.

ART. 22 - SERVIZI SPERIMENTALI

1. Il Comune può attivare in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, per perseguire obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti o di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

ART. 23 - RACCOLTA E SPAZZAMENTO

- 1. La raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per zone, in giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. In funzione dei programmi di raccolta verranno stabiliti e comunicati gli orari di conferimento per gli utenti.
- 2. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni d'inquinamento acustico degli spazi urbani.
- 3. Di norma il personale addetto al servizio non può accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni e proprietà private.
- 4. In casi particolari il Comune può autorizzare o prescrivere a singole utenze di raggruppare i propri rifiuti all'interno della proprietà privata, garantendone l'accesso al gestore del pubblico servizio.
- 5. La pulizia della carreggiata stradale con sistemi manuali o meccanizzati avverrà a richiesta per zone ed orari stabiliti dal Comune. Al fine di consentire l'espletamento di dette operazioni, il Comune assumerà gli atti necessari di concerto con il gestore dei servizio.

ART. 24 – TRASPORTO

- 1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e ambientali.
- 2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale.
- 3. Per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico di raccolta, l'Amministrazione Comunale può istituire specifiche corsie preferenziali, zone protette al traffico veicolare, ecc.

ART. 25 - STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

- 1. Il gestore del Servizio può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento fisse, attuando tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.
- 2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti, delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori e vengono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti.

ART. 26 - CONTENITORI STRADALI

- 1. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti o comunque rifiuti che per peso o volume intralcino lo svolgimento del servizio.
- 2. E' vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta di sfalci e potature, qualora presenti, o in prossimità di essi rifiuti di altra natura.

ART. 27 - COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI E INCENTIVI

- 1. Per una migliore gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.
- 2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani con attestati di benemerenza, conferiti di norma annualmente, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso, oppure con premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
- 3. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili, previa stipula di convenzione con il Comune. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
- 4. Le medesime associazioni possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- 5. Tali associazioni nella effettuazione della attività autorizzata sono tenute a:
 - a) garantire idonei livelli di manutenzione e pulizia di eventuali contenitori pubblici collocati su aree di pubblico passaggio;
 - b) asportare, con la frequenza necessaria a garantire il decoro, eventuali materiali posti fuori dai contenitori;
 - c) pulire immediatamente la zona eventualmente imbrattata da materiali e frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasferimento;
 - d) inoltrare al Comune, con la periodicità stabilita nelle convenzioni, il resoconto dei quantitativi dei materiali raccolti ed i luoghi di destinazione per l'attività di recupero;
 - e) documentare ed illustrare al Comune, annualmente, i progetti sociali finanziati attraverso i proventi dell'attività di recupero dei rifiuti;
 - f) dimostrare di essere in posizione regolare rispetto alla eventuale necessità di autorizzazioni per il tipo di servizio da svolgersi.

ART. 28 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'UTENTE

1. Il gestore del servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti.

- 2. Il Comune, di concerto con il gestore del servizio, nonché con le associazioni ambientaliste e culturali, la scuola ed esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di informazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.
- 3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini.

TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI DEI CITTADINI

ART. 29 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

- 1. Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
- 2. A tale scopo tali luoghi devono essere provvisti delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee ad evitarne l'inquinamento e l'impaludamento; dette opere devono essere mantenute in corretto stato di efficienza da parte di chi ne abbia la disponibilità.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
- 4. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti.
- 5. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
- 6. In caso di inadempienza alle disposizioni del presente articolo e allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, il Sindaco, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

ART. 30 - PULIZIA DEI MERCATI E BANCHI DI VENDITA ALL'APERTO

- 1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo occupato, pertinenziale e circostante.
- 2. E' compito di tali soggetti raggruppare in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo prodotti e/o provenienti dall'esercizio della propria attività e ridurne al minimo il volume. I rifiuti putrescibili (umido) devono essere preventivamente chiusi in contenitori idonei a tenuta-
- 3. Il comune fissa la tariffa per la pulizia delle aree dovuta dai soggetti di cui al comma 1.

ART. 31 – PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA - PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E SOSTA TEMPORANEA

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo prima del rilascio della autorizzazione dovranno dimostrare di avere un contratto con il gestore della pulizia delle aree pubbliche o una specifica autorizzazione comunale.
- 2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a chiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che intendono effettivamente occupare ed utilizzare al fine di provvedere direttamente alla loro pulizia. Le modalità di pulizia delle aree utilizzate, le strade, le piazze, i piazzali circostanti e limitrofi saranno concordate con il gestore del servizio pubblico.
- 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 2 e 3.

ART. 32 - CONCESSIONARI DI AREE PUBBLICHE

- 1. I gestori di attività artigianali, commerciali e di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- All'orario di chiusura dell'attività l'area in dotazione deve risultare perfettamente ordinata e pulita.
- 4. I gestori di esercizi pubblici che, pur non occupando suolo pubblico o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo utilizzano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, dagli spazi antistanti e circostanti per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.
- 5. In caso di recidiva nelle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico fino a dieci giorni.

ART. 33 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI OBBLIGO RIMOZIONE DEGLI INGOMBRI.

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area utilizzata. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
- 2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.
- 3. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché al procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 34 - OBBLIGHI IN CASO DI NEVICATE E FORTI PRECIPITAZIONI.

- 1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Comune può disporre, anche con propria ordinanza, obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
- 2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, si deve provvedere senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
- 3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
- 4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali, quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 35 - VOLANTINAGGIO - CONTENITORI DI MATERIALE PUBBLICITARIO

- 1. E vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico, o lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili. Tal divieto non si applica ai volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione
- 2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti.
- Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli
 aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.
- 4. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
- 5. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART.36 - DISPOSIZIONI DIVERSE IN TEMA DI PULIZIA DI AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.

- 1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
- 2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
- 3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.
- 4. In caso di inosservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3 la pulizia è effettuata a cura del comune, con addebito ai responsabili delle spese.
- 5. Gli utenti dei servizi igienici pubblici realizzati dal comune sono tenuti a rispettare le norme per l'uso, appositamente indicate. Il comune provvede alla loro manutenzione e pulizia.

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 37 - CONTROLLI

- 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento o da esse richiamate sono accertate dal personale della polizia locale e dagli addetti ai servizi ecologici del Comune, nonché dal personale del gestore del pubblico servizio incaricato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
- 2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa.
- 3. Potranno essere eseguiti controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori, anche in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento e la qualità effettiva del materiale conferito da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
- 4. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
- 5. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà il successivo l'iter procedimentale.

ART. 38 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o a ordinanze attuative dello stesso comportano, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 267/2000, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella seguente tabella.

Violazione Articolo	Disposizioni violate	Sanzione min-max
7 comma 2	Obblighi anteriori al conferimento	€ 26-150
7 comma 3	Obblighi concernenti la raccolta differenziata	€ 26-150
7 comma 4	Separazione dei flussi dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani	€ 50-300
7 comma 5	Disposizioni sui contenitori	€ 26-150
7 comma 6	Disposizioni sulla raccolta porta a porta	€ 26-150
7 comma 7	Modalità di conferimento porta a porta	€ 26-150
7 comma 8	Intralcio all'operazione di svuotamento dei contenitori	€ 26-150
7 comma 9	Spostamento non autorizzato di contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 26-150
8 comma 1	Conferimento eccedente i prescritti limiti quantitativi	€ 26-150
8 comma 4	Mancata o tardiva trasmissione della documentazione relativa alla quantità eccedente di rifiuti conferita a terzi	€ 26-150
9 comma 2 - 3 - 4 - 5 - 6	Disposizioni sulla raccolta mediante cassonetti stradali	€ 50 - 300
9 comma 7	Divieti relativi ai contenitori stradali	€ 26-150

Conferimento di sostanze vietate	€ 50-300
Cernita o prelievo di rifiuti già conferiti ai contenitori	€ 26-150
Conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o domiciliati del comune	€ 100 -500
Deposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi area pubblica	€ 100 - € 450
Disposizioni sul conferimento di contenitori agricoli di fitofarmaci e ertilizzanti	€ 50-300
Rifiuti da imballaggio	€ 50-300
rescrizioni per il conferimento di sfalci e potature	€ 26-150
rescrizioni per la "raccolta di prossimità"	€ 26-150
rescrizioni per l'autocompostaggio	€ 26-150
rescrizioni a singole utenze sul raggruppamento dei rifiuti	€ 26-150
Disposizioni relative al conferimento nei contenitori stradali	€ 26-150
bblighi delle associazioni	€ 50-300
ulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	€ 75-450
Obblighi in caso di nevicate e forti precipitazioni	€ 26-150
olantinaggio - contenitori di materiale pubblicitario	€ 50-300
	enferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti o domiciliati el comune eposito o abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo in qualsiasi area abblica isposizioni sul conferimento di contenitori agricoli di fitofarmaci e rtilizzanti ifiuti da imballaggio rescrizioni per il conferimento di sfalci e potature rescrizioni per la "raccolta di prossimità" rescrizioni per l'autocompostaggio rescrizioni a singole utenze sul raggruppamento dei rifiuti isposizioni relative al conferimento nei contenitori stradali bblighi delle associazioni ulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati bblighi in caso di nevicate e forti precipitazioni

- 2. Per la violazione delle prescrizioni previste negli articoli da 30 a 33 si applicano le sanzioni previste per l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (articolo 10 comma 5).
- 3. Ogni ulteriore violazione al presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrative da & 26 a & 500.
- 4. Il procedimento di accertamento e sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 5. Resta in ogni caso salvo il risarcimento del danno da parte del responsabile.